



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.7.2005
SEC(2005) 1024 definitivo

Progetto di

**DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA
"SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI"**

**concernente l'invito rivolto alla Romania di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987
relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

- Progetto di posizione comune della Comunità -
(presentato dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Invito ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci rivolto dal comitato congiunto CE-EFTA "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci" alla Romania su sua richiesta, allo scopo di agevolare gli scambi commerciali tra la Romania, la Comunità europea e i paesi EFTA.

- **Contesto generale**

La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, del 20 maggio 1987, prevede le misure atte ad agevolare gli scambi commerciali tra la CE e i paesi EFTA.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione suddetta, il comitato congiunto adotta mediante decisione l'invito da rivolgere ad un paese terzo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire alla convenzione secondo la procedura stabilita all'articolo 11bis.

La Romania ha chiesto formalmente di poter aderire alla convenzione "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci" dopo aver soddisfatto le condizioni essenziali, giuridiche, strutturali e informatiche previste per tale adesione.

Il comitato congiunto decide di rivolgere questo invito quando un paese dimostra di essere in grado di conformarsi alle norme dettagliate di applicazione del regime.

Su mandato del gruppo di lavoro CE-EFTA "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci", una missione di valutazione, che ha esaminato in particolare l'adattamento della normativa doganale nazionale della Romania, la creazione delle strutture di gestione della procedura e la messa in atto del nuovo sistema di transito informatizzato (NSTI) che consente l'applicazione del regime comune di transito, ha concluso che le condizioni previste per l'invito erano realizzate.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Il settore oggetto della proposta non è disciplinato da disposizioni particolari.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Iniziativa presa nell'ambito della strategia di preadesione all'Unione europea.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Consultazione e approvazione del gruppo di lavoro CE-EFTA "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci", che rappresenta le parti contraenti della convenzione.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

- **Ricorso a pareri di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Adesione alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci nel quadro della strategia in vista dell'adesione all'Unione europea il 1° gennaio 2007.

Agevolazione degli scambi commerciali tra la Romania, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

Introduzione di disposizioni comuni della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e della normativa comunitaria.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il comitato congiunto intende prendere una decisione e rivolgere l'invito.

Il progetto di decisione n. 1/2005 ha come scopo di invitare la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Si chiede alla Commissione di approvare il presente progetto di decisione mediante procedura scritta e di sottoporlo al Consiglio per raggiungere una posizione comune in vista della sua adozione definitiva da parte del comitato congiunto CE-EFTA "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci" nel corso della prossima riunione.

- **Base giuridica**

Articolo 11*bis* della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi:

Il tipo di azione proposto è l'unico possibile.

Il tipo di azione proposto non comporta oneri finanziari.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: altri.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi:

Non vi sono altri strumenti adeguati.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta introduce una semplificazione delle procedure amministrative sia per le autorità pubbliche (nazionali o europee) che per gli organismi e le persone private.

La proposta introduce una semplificazione delle formalità da espletare negli scambi di merci per tutte le parti contraenti della convenzione.

La semplificazione delle formalità negli scambi di merci consente di semplificare le modalità di applicazione del regime comune di transito.

Progetto di

**DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA
"SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI"**

**concernente l'invito rivolto alla Romania di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987
relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In preparazione all'allargamento dell'Unione europea alla Romania, gli scambi con questo paese sarebbero agevolati da una semplificazione delle formalità da espletare negli scambi di merci tra la Romania e la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
- (2) Per ottenere tale semplificazione è opportuno invitare la Romania ad aderire alla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11bis della convenzione, la Romania è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Romania allegato alla presente decisione, a divenire parte contraente di detta convenzione a partire dal [...].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a ...,

*Per la Commissione mista
Il Presidente*

¹ GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

ALLEGATO

Lettera n. 1

Comunicazione della decisione del comitato congiunto CE-EFTA di invitare la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Egregio Signor ...,

Mi prego comunicarLe la decisione del comitato congiunto CE-EFTA " Semplificazione delle formalità negli scambi di merci" del.....(decisione n. 1/2005) che invita la Romania a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

L'adesione della Romania alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Repubblica di Romania, conformemente all'articolo 11bis di detta convenzione.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Il Segretario generale,
Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione Europea

Lettera n. 2

Strumento di adesione della Romania
alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

LA ROMANIA,

Preso atto della decisione del comitato congiunto CE-EFTA "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci" del.... (decisione n. 1/2005) di invitare la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("la convenzione"),

Desiderando divenire parte contraente di detta convenzione,

DICHIARA CON LA PRESENTE

Aderire alla convenzione.

Allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania.

Accettare le diverse raccomandazioni e decisioni che il comitato congiunto CE-EFTA "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci " potrebbe adottare tra la data della decisione del e quella in cui l'adesione della Romania ha effetto conformemente all'articolo 11bis della convenzione.

Fatto a